



Foggia, 08 maggio 2020

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA
Ufficio di Presidenza

OGGETTO: Decreto attuazione misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e contenerne gli effetti in materia di giustizia tributaria.

il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia

- Visti i Decreti Legge 8 marzo 2020 n. 11, 17 marzo 2020 n. 18 e 8 aprile 2020 n. 23;
- Vista la Legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed il successivo D.L. 30 aprile 2020 n. 28, di modifica della predetta legge di conversione;
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;
- Visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato, sia per effetto della legge di conversione, sia per effetto del successivo D.L. n. 28/2020, che nella attuale formulazione prevede quanto segue:
 - o *“Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (Comma 1);*
 - o *Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (Comma 2);*
 - o *Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (Comma 6);*

- *Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure (Comma 7):*

- *lett. f): lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e lo svolgimento dell'udienza, in ogni caso, con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;*
- *lett. g): il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020;*
- *lett. h): lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;”*

- Viste le indicazioni del Direttore Generale delle Finanze nelle date 25 marzo e 23 aprile 2020;
- Visti i propri decreti prot. gen. nn. 578/20 e 667/20 e decreti prot. pres. nn. 09/20, 11/20 e 12/20;
- Visto il Decreto n. 20/P del 06/05/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia;
- Sentiti i Referenti dei rapporti con le Commissioni Tributarie dell'ordine degli avvocati e dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Foggia;
- Sentito il Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia;
- Sentiti i Presidenti ed i Vice Presidenti di sezione;
- Ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con modalità che consentano, da un lato, di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione Finanziaria, e dall'altro di evitare che i giudici tributari, il personale di segreteria ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;
- Considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti delle parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico, obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate;
- Rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, per il mancato perfezionamento della procedura di individuazione da parte del M.E.F. sulla piattaforma da utilizzare;
- Ritenuto che al processo tributario, essenzialmente documentale, appare applicabile la modalità prevista della “trattazione scritta” (art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, come modif.), in forza di quanto disposto dall'art. 83 comma 21 D.L. citato; che tale modalità di celebrazione dell'udienza, introdotta con legge dello Stato, costituisce una forma emergenziale di trattazione,

che si pone in deroga di quanto previsto a livello di eccezione dall'art. 33 D.Lgs. n. 546/92 (*“La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza”*), e che non richiede il consenso delle parti (lo stesso D.L. n. 18/2020, quando ha richiesto il consenso delle parti per l'adozione di una particolare procedura, lo ha detto espressamente: vedi comma 12 ter sulla richiesta di discussione orale nel procedimento penale in Cassazione; vedi comma 20 bis, che prevede il preventivo consenso delle parti alla trattazione della mediazione con modalità telematiche);

- che, tuttavia, appare opportuno prevedere che le parti, con le note scritte, possano chiedere la celebrazione della pubblica udienza, se già richiesta nelle forme e nei termini di legge;

tanto premesso

dispone

nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe) tutte le cause pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia sono trattate con le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, **da depositarsi entro cinque giorni prima dell'udienza;**

l'udienza a “trattazione scritta” si svolge mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; del deposito delle note e documenti si dà atto nel verbale di udienza, redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, anche con firma digitale o secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibere nn. 433 e 437 del 2020;

qualora il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i procuratori delle parti sono invitati a depositare, se possibile, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte in loro possesso, nei formati ammessi dalla normativa sul PTT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea con dichiarazione di conformità;

i difensori sono avvisati che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della segreteria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva sarà adottato il provvedimento con il quale la Commissione Tributaria assume la decisione o emette i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento;

il provvedimento è comunicato dalla segreteria ai difensori delle parti;

qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;

la causa sarà decisa anche se tutte le parti omettono di depositare le note autorizzate;

se solo alcune delle parti omettono di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa sarà riservata per la decisione.

La segreteria darà avviso alle parti della modalità di trattazione del procedimento e provvederà all'inserimento dello stesso nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020".

Si comunichi a tutti i Giudici tributari e al Personale di segreteria della Commissione, agli Uffici Finanziari e agli Ordini Professionale della provincia di Foggia.

F.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Michele CRISTINO